

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE VARIE FORME

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.
PIAZZA DEL POPOLO N.15 - 12038 - SAVIGLIANO (CN)

n. telefono e fax: 0172.2031/0172.203203

email: info@bancacrs.it

sito internet: www.bancacrs.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00204500045

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5078 - Cod. ABI 06305

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale euro 33.085.179

CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

La messa a disposizione delle somme può avvenire nella forma dell'elasticità di cassa o dietro presentazione di documentazione, in particolare:

Elasticità di cassa

Le somme oggetto dell'apertura di credito sono messe a disposizione del cliente che le può utilizzare a semplice richiesta, nelle forme ordinarie di utilizzo del conto corrente.

Anticipo su fatture c/unico

Le somme oggetto dell'apertura di credito sono messe a disposizione del cliente a condizione che questi abbia presentato per l'incasso fatture/copie di fatture, recanti clausola irrevocabile di pagamento per il tramite della Banca; le somme sono messe a disposizione per un importo pari alla percentuale concordata dell'importo complessivo presentato; dette somme sono utilizzabili per un periodo concordato fra la banca ed il cliente, correlato alla scadenza delle fatture/copie di fatture.

SBF (Salvo buon fine) c/unico

Le somme oggetto dell'apertura di credito sono messe a disposizione del cliente a condizione che questi abbia presentato per l'incasso disposizioni di portafoglio nei modi e nelle forme previste per il **servizio di incasso portafoglio elettronico e cartaceo**; in particolare, dette disposizioni siano lavorate con la modalità SBF indisponibile; le somme divengono utilizzabili nei limiti dell'importo presentato e per il periodo

compreso fra la data di presentazione e la data di accredito delle somme sul conto corrente di corrispondenza.

DIA (disponibilità immediata assegni)

Le somme oggetto dell'apertura di credito sono messe a disposizione del cliente a condizione che questi abbia negoziato al salvo buon fine assegni bancari e circolari; le somme sono utilizzabili nei limiti dell'importo indicato dall'assegno.

Contro documenti

Le somme oggetto dell'apertura di credito sono messe a disposizione del cliente a condizione che questi consegna alla Banca un determinato quantitativo di certificati di conformità di autoveicoli; le somme sono messe a disposizione per un importo correlato al valore di mercato degli autoveicoli e la continua disponibilità delle stesse è subordinata alla periodica sostituzione dei certificati di conformità.

La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la banca considera il rating di legalità delle imprese tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

INTERESSI DEBITORI	
Tasso debitore annuo massimo nominale per utilizzi SBF c/unico per utilizzi fatture c/unico per utilizzi nei limiti del fido concesso elasticità cassa per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	5,8000 % 5,8000 % 12,0000 % 12,0000 %
Tasso annuo massimo per interessi di mora	0 punti percentuali in più del tasso contrattuale debitore in vigore al momento della mora
Periodicità di conteggio degli interessi debitori – Esigibilità	Gli interessi debitori sono conteggiati e divengono esigibili secondo quanto previsto, conformemente alla normativa vigente, per il conto corrente di regolamento (CONTEGGIO: annuale al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto; se il contratto è stipulato nel corso dell'anno il conteggio è effettuato, comunque, il 31 dicembre – ESIGIBILITÀ: il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto).
Modalità di calcolo degli interessi debitori	totale dei numeri dare del periodo ^(*) moltiplicato per il tasso di interesse, dividendo il risultato per 36500 (divisore anno civile). <small>(*)Come indicato nell'estratto conto scalare, i numeri del periodo riportati sull'estratto conto medesimo sono esposti diviso 1000.</small>
VOCI DI SPESA	
	IMPORTI IN EURO
rimborso spese collegate all'erogazione del credito	non previste
rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico per	0,75

ogni singola comunicazione (1)	
spese per altre comunicazioni e informazioni	0,00
spese per copia documentazione(singolo documento)	15,00
rimborso spese informazione precontrattuale	0,00
Comm.dist.ant.fatt.senza/con notif.	0,00
COMMISSIONI	
Commissione onnicomprensiva calcolata sull'importo dell'affidamento concesso nel trimestre.	max 0,50% con un minimo di euro 0,00 e max di euro 2000 trim. solo su fidi sup.euro2000
commissione istruttoria veloce	
importo sconfinamento fino a (euro)	importo commissione (euro)
10.000,00	20,00
99999999999,00	50,00
0,00	0,00
	Per i casi di applicazione e le esclusioni di legge, si rinvia al foglio informativo relativo al contratto di conto corrente.
ALTRI ONERI	
Imposte e tasse presenti e future	A carico del cliente

(1) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Per quanto concerne le informazioni circa le commissioni di incasso si rinvia ai fogli informativi relativi al servizio di incasso portafoglio elettronico e cartaceo.

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)

Si riportano i costi **orientativi** del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo:

- un fido di 1.500 euro ed un fido di **50.000,00** euro;
- una durata del fido pari a tre mesi;
- che l'importo totale del fido (accordato) sia utilizzato per intero in via continuativa per l'intera durata.

Sempre con riguardo agli esempi, si ipotizza inoltre:

- che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento;
- che il tasso di interesse debitore nominale annuo e le spese rimangano invariati per tutta la durata.

Esempio 1

Contratto con applicazione della Commissione	Accordato: 1.500,00 euro	Tasso debitore nominale annuo: 12,0000%	Interessi, su base trimestrale: 45,00 euro
---	---------------------------------	---	--

onnicomprensiva	Durata: 3 mesi	Commissione onnicomprensiva: 0,00% dell'accordato, su base annua	Commissione onnicomprensiva, su base trimestrale: 0,00 euro
	Utilizzato: 1.500,00 euro in via continuativa per l'intera durata	Rimborso spese collegate alla erogazione del credito: 0,00 euro una tantum	Spese, su base trimestrale: 0,00 euro
		Altre spese : 0,00 euro, su base annua	TAEG = 12,55% su base annua
Esempio 2			
Contratto con applicazione della Commissione onnicomprensiva	Accordato: 50.000,00 euro	Tasso debitore nominale annuo: 12,0000%	Interessi, su base trimestrale: 1.500,00 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione onnicomprensiva: 2,00% dell'accordato, su base annua	Commissione onnicomprensiva, su base trimestrale: 250,00 euro
	Utilizzato: 50.000,00 euro in via continuativa per l'intera durata	Rimborso spese collegate alla erogazione del credito: 0,00 euro una tantum	Spese, su base trimestrale: 0,00 euro
		Altre spese : 0,00 euro, su base annua	TAEG = 14,75% su base annua

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancacrs.it.

RATING DI LEGALITA'	
<i>Avvertenza: le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate.</i>	
Tasso di interesse debitore annuo massimo nominale (<i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i>)	0,25 punti in meno.
Durata massima dell'istruttoria	2 giorni in meno rispetto ai termini ordinari.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato, gli interessi maturati e ogni altra spesa ed onere.

La banca può recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito concessa a tempo indeterminato o a tempo determinato, nonché ridurla o sospenderla; per il pagamento del capitale utilizzato e degli interessi maturati al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto o, in mancanza, di 15 giorni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Masenti Dott.ssa Francesca (tel. 0172-2031) P.zza del Popolo 15 Savigliano reclami@bancacrs.it oppure a segreteria.bancacrs@legalmail.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca,

grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

· altro Organismo di mediazione convenuto con la banca.

LEGENDA

Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Esigibilità	Indica il momento nel quale l'importo derivante dalla maturazione degli interessi debitori deve essere pagato dal cliente.
Numeri dare	Rappresentano il prodotto di ogni saldo debitore per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento medesimo. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
commissione istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Rating di legalità delle imprese	Il rating di cui all'art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).